

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 20-11-2018

AREA CONTABILE

OGGETTO: Acquisizione della partecipazione nella SOLORI Spa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la Legge n. 23/2014, art. 10, comma 1, lett. c), la quale ha previsto un riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, rinviando il tutto all'adozione di un testo unico di riferimento che disciplini e modifichi in modo organico la materia, testo unico ad oggi ancora non emanato;
- l'art. 7, comma 2, lett. gg-ter del D.L. 70/2011, che disponeva la cessazione da parte della società Equitalia Spa delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate alla data del 30/06/2013, termine posticipato per 9 volte fino al giorno 30/06/2017;
- l'art. 1 del D.L. 193/2016 il quale dispone che lo scioglimento di tutte le società del gruppo Equitalia a decorrere dal giorno 01/07/2017 e la contestuale creazione di un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 2 del D.L. 193/2016 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie”*;
- il D.Lgs. 446/97, che all'articolo 52, comma 5, dispone che qualora sia deliberato di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra gli altri, a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla, che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

DATO ATTO che l'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 è stato abrogato dal D.P.R. 168/2010 ma, come sancito anche dalla Corte dei conti (Deliberazione n. 57/2018 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania), questo non preclude l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali ad una società in house, come previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/97;

PRESO ATTO che la riscossione coattiva delle entrate comunali può essere svolta con le seguenti modalità:

- gestione diretta;
- affidamento a società in house;
- affidamento a soggetto esterno mediante gara;
- affidamento diretto ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;

RILEVATO che:

- la riscossione coattiva delle entrate comunali è un'attività complessa, caratterizzata da tempi di esecuzione rigorosi e molto stretti, che necessitano di un monitoraggio costante e di disporre di

informazioni spesso difficili da reperire, quali conti correnti bancari, autoveicoli posseduti, retribuzioni, ecc;

- il Comune di Scansano non dispone di personale a sufficienza per poter svolgere in proprio la riscossione coattiva delle entrate comunali;

RISCONTRATA, pertanto, la necessità di affidare l'attività di riscossione coattiva ad un soggetto terzo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 31/10/2018, con la quale l'organo esecutivo propone l'affidamento diretto del servizio alla SOLORI Spa, società in house del Comune di Verona, previa acquisizione di una partecipazione nella stessa;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile dell'Area Contabile sulla legittimità dell'acquisto di una partecipazione nella SOLORI Spa e del successivo affidamento diretto del servizio di riscossione coattiva, che qui si intende interamente richiamata;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

DATO ATTO che la giurisprudenza predominante riconosce al servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali natura di servizio pubblico e quindi rientra nel novero dei servizi di interesse generale, avendo i due concetti contenuto omologo (Cons. Stato, Sez. V – sentenza 27 ottobre 2014 n. 5284, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 5 ottobre 2011, n. 5461, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 10 agosto 2010, n. 5566, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 1 luglio 2005, n. 3672) pertanto l'attività svolta dalla SOLORI Spa rispetta il requisito richiesto dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, nello specifico comma 2, lettera a);

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che il servizio di riscossione coattiva costituisce un'asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica, e rappresenta un fondamentale strumento nel contrasto dell'evasione ed elusione dei tributi, dovendo pertanto essere svolto secondo modalità e criteri tali da assicurarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate ha assunto ancora maggiore importanza negli ultimi anni, nei quali le riscossioni volontarie dei contribuenti sono diminuite drasticamente, complice in buona parte una generalizzata crisi economica o una diffusa paura tra i cittadini della stessa;

RILEVATO che la nuova "contabilità armonizzata" conferisce notevole rilevanza alla fase di riscossione delle entrate ai fini della relativa contabilizzazione, tenuto conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (nel quale devono essere accantonate le somme di incerta riscuotibilità) è voce di costo che influisce negativamente sugli equilibri di bilancio, che deve essere finanziata con mezzi propri, e che va pertanto costantemente monitorata;

CONSIDERATO che acquistando una partecipazione nella SOLORI Spa, scegliendo così il modello in house per la riscossione coattiva delle proprie entrate, il Comune di Scansano intende valorizzare la propria autonomia finanziaria, riappropriandosi dei flussi finanziari del territorio (entrate tributarie e patrimoniali), gestiti negli ultimi anni da un soggetto esterno e prima da Equitalia;

RILEVATO che l'affidamento del servizio ad una società in house, sulla quale si detiene il controllo analogo, consente anche di dotarsi di uno strumento di supporto per l'adozione delle decisioni

strategiche e politiche in materia di entrate, che restano di competenza esclusiva di ciascun ente, in modo da perseguire obiettivi di equità fiscale e di migliorare i rapporti con i cittadini, che hanno accolto in modo fortemente critico la precedente gestione in mano ad un soggetto privato, con conseguente perdita di fiducia nei confronti dell'Amministrazione;

RITENUTO che l'affidamento alla SOLORI Spa permetterà di:

- ridurre sensibilmente i tempi per il recupero delle somme dovute;
- aumentare la percentuale delle somme recuperate in quanto la continua sinergia tra soggetti esperti del settore riscossione, come la SOLORI, e gli uffici dell'ente, profondi conoscitori del territorio, permetteranno di raggiungere risultati migliori e più celeri;
- avere un unico interlocutore e non vari concessionari secondo la competenza territoriale (come con Agenzia delle Entrate-Riscossione) che abbia esperienza, professionalità e competenza che operi o abbia operato per Comuni di ragguardevoli dimensioni;
- avere un monitoraggio costante sull'attività di riscossione coattiva e sulle modalità di applicazione delle procedure esecutive oltre alla possibilità di esercitare un pieno e totale controllo di tutte le attività attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci e al comitato di controllo;
- avere una società di riscossione che consenta al comune un pronto adeguamento alle nuove norme in materia di contabilizzazione delle entrate dei crediti di dubbia esigibilità, con la presentazione delle domande di discarico, continuamente prorogate prima dagli agenti di riscossione, poi da Equitalia ed infine da Agenzia delle Entrate-Riscossione ;
- ridurre il rischio di perdita delle somme affidate al recupero derivanti dal possibile fallimento o bancarotta delle società private terze rispetto, invece, ad un affidamento del servizio a società di cui si è detentori di una quota del capitale sociale e si ha piena consapevolezza delle condizioni finanziarie in cui versa;

RILEVATO che l'affidamento della riscossione coattiva ad una società in house consentirà di esercitare uno stretto controllo sulle proprie attività e di guidare l'attività stessa nella maniera ritenuta più consona per gli interessi del Comune stesso, per evitare quanto successo con Equitalia, e quanto succederebbe con Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove l'Ente non aveva alcuna possibilità di influenzare o accelerare il percorso seguito dal concessionario stesso, con il rischio di dover dichiarare inesigibili una serie di crediti per decorrenza dei termini;

DATO ATTO che SOLORI Spa è disponibile a svolgere il servizio di riscossione coattiva non legandolo assolutamente ad alcun obbligo a svolgere altre forme di riscossione (tipicamente quella volontaria) più redditizie. Si noti che il nostro Comune svolge da sempre attraverso i propri uffici interni tutte le attività di riscossione volontaria, sia delle entrate tributarie che delle entrate patrimoniali e non intende rinunciare a tali competenze;

RILEVATO che la sostenibilità finanziaria della scelta non desta particolari problematiche, in quanto:

- il Comune di Scansano ha recentemente venduto la propria partecipazione nella SEAM Spa ed il ricavato dalla vendita è più che sufficiente al finanziamento dell'acquisto della partecipazione nella SOLORI Spa, che sarà di minima entità, pari ad un'azione, per un costo di poco superiore ad € 1.000,00;
- la tipologia di remunerazione del servizio che verrebbe successivamente affidato, consistente in un aggio percentuale sulle entrate effettivamente riscosse, comporta di fatto un autofinanziamento dello stesso, senza necessità di attingere risorse da altre entrate dell'ente. Le uniche spese non finanziate che potrebbero essere addebitate all'ente riguardano i costi sostenuti dalla società per le operazioni di riscossione relativi alle quote inesigibili, ossia di quegli atti che non è possibile riscuotere per mancanza di fondi, beni pignorabili o altre entrate da aggredire del contribuente. Tali costi, però, dovrebbero essere comunque sostenuti anche nell'ipotesi in cui l'Ente decidesse di effettuare la riscossione coattiva con i propri uffici, soluzione che per Scansano è percorribile solo in linea teorica per i motivi sopra illustrati;

- prospetticamente e in base ad un verificabile piano economico-finanziario, la SOLORI Spa risulta in grado di coprire con i ricavi i propri costi di produzione, senza dover ricorrere ad ulteriori interventi sul capitale da parte dei soci. Nell'anno 2013, infatti, al momento della costituzione della società, il Comune di Verona si è dotato di un dettagliato piano economico-finanziario dell'investimento, il quale dopo quattro anni di attività ha rivelato la propria accuratezza. La società, infatti, ha sempre registrato utili, a dimostrazione che è stata in grado di coprire i costi con i propri ricavi e non si è al momento a conoscenza di motivi che facciano ipotizzare un diverso scenario per gli esercizi futuri;

RILEVATO che la SOLORI Spa sarà remunerata a percentuale solo sulle somme effettivamente riscosse, con un aggio del 7,61%;

DATO ATTO che, sulla base di un'indagine di mercato svolta dall'Ufficio Tributi dell'ente, effettuata individuando, in modo del tutto casuale tramite ricerca on-line, dieci enti locali che hanno effettuato una procedura di aggiudicazione del servizio di riscossione coattiva ad un soggetto terzo nell'ultimo biennio, la SOLORI Spa è risultata la soluzione più economica, come si evince dai risultati di seguito evidenziati:

Ente	Aggio	Ditta	Provincia	Regione	Abitanti
Comune di Bussoleno	8,00%	ABACO	TO	Piemonte	5.981
Comune di Dalmine	7,80%	Creset	BG	Lombardia	22.881
Comune di Fermo	8,25%	I.C.A.	FM	Marche	37.235
Comune di Garlate	12,00%	Creset	LC	Lombardia	2.731
Comune di Grottaferrata	9,90%	Andreani Tributi	RM	Lazio	20.460
Comune di Isola delle femmine	10,72%	Novares Spa	PA	Sicilia	7.249
Comune di Monte Porzio Catone	10,45%	Andreani Tributi	RM	Lazio	8.718
Comune di Neirone	7,85%	I.C.A.	GE	Liguria	845
Comune di Vignola	10,00%	I.C.A.	MO	Emilia-Romagna	25.313
Comune di Villa Basilica	14,00%	Areariscossioni	LU	Toscana	1.574

RILEVATO che l'indagine svolta dall'Ufficio Tributi non si è limitata alla ricerca on line sopra evidenziata, ma è andata oltre, mediante richiesta di preventivo per eventuale affidamento diretto del servizio ad alcuni concessionari privati, in modo da avere un'idea più precisa delle possibili condizioni economiche che gli operatori privati sono disposti a praticare specificatamente al Comune di Scansano, visto e considerato che realtà locali differenti possono portare a differenti condizioni economiche, spesso di entità rilevante. I risultati dell'ulteriore indagine condotta sono di seguito riportati:

- I.C.A. 6% oltre € 2,00 per ogni ingiunzione spedita;
- Andreani Tributi 9%, da definire in funzione della tipologia di carico;
- Areariscossioni 13% circa da definire in funzione della tipologia di carico;
- Etruria Servizi 13% circa da definire in funzione della tipologia di carico;
- Maggioli 8%-9% da definire in funzione della tipologia di carico;

RILEVATO che l'unica offerta che presenta un aggio inferiore a quello della SOLORI Spa è quella della ICA Srl, che però richiede un costo fisso ad ingiunzione, a prescindere dall'esito della riscossione, che altera sensibilmente la convenienza economica dell'offerta, rendendola più onerosa di quella della SOLORI Spa;

DATO ATTO che il minor costo della SOLORI Spa rispetto al ricorso al mercato, garantisce il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, che impone il minore uso di risorse possibile, in modo che i costi della gestione amministrativa non solo non superino i benefici preventivati, ma risultino altresì proporzionati ed adeguati rispetto ad essi;

RILEVATO che la stima dei risultati attesi conferma che l'affidamento in house alla SOLORI Spa garantisce il rispetto dei principi di efficacia (rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prestabiliti) e di efficienza (rapporto tra quantità di risorse impiegate e risultato raggiunto), in quanto:

- la performance di riscossione registrata dalla SOLORI, pari al 25-30%, risulta perfettamente in linea con gli standard medi del settore, avere il controllo analogo sulla società, però, consente di controllare in modo molto più stretto lo svolgimento dell'attività, potendo incidere sia sui tempi che sulle modalità, ad indiscusso vantaggio dei risultati ottenuti, che pertanto tenderanno a coincidere con gli obiettivi prestabiliti;
- per quanto riguarda i costi è necessario tenere in debita considerazione la realtà in cui opera la SOLORI. Il Comune di Verona ha circa 260.000 abitanti, con importanti realtà produttive e commerciali, che portano all'ente un gettito tributario annuo di circa € 200.000.000,00, numeri che pochi concessionari privati in Italia possono vantare. Ciò significa che la SOLORI può attuare economie di scala molto significative di cui beneficerebbe anche il Comune di Scansano, difficilmente ottenibili da un soggetto che gestisce comuni medio-piccoli, economie di scala che avranno indubbiamente effetti positivi sull'efficienza del servizio, potendo ottenere gli stessi risultati a costi minori;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO che la norma sopra citata impone un duplice giudizio di compatibilità dell'investimento: da un lato la verifica del rispetto della disciplina comunitaria sugli affidamenti diretti in house e dall'altro un'analisi tesa ad escludere la configurabilità dell'aiuto di Stato;

RILEVATO che le condizioni richieste dalla disciplina comunitaria per gli affidamenti in house possono essere così riassunte:

- svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;
- esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- capitale pubblico o comunque assenza della partecipazione di capitali privati, o se del caso senza controllo o potere di veto;

DATO ATTO che alle condizioni sopra riassunte, fissate dalla Corte di Giustizia Europea, l'ordinamento italiano ne ha aggiunta un'altra in ambito tributario che restringe ulteriormente il campo di applicazione ed è lo svolgimento dell'attività nel solo territorio degli enti proprietari (art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97);

RISCONTRATO che la SOLORI Spa è partecipata solo ed esclusivamente da Comuni e svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti di questi ultimi, per cui risultano rispettati il primo ed il terzo requisito prescritti dalla disciplina comunitaria, nonché l'ulteriore requisito della territorialità previsto dal D.Lgs. 446/97;

DATO ATTO che secondo consolidata giurisprudenza, il controllo analogo può dirsi rispettato quando l'Ente realizzi quello che è definito un "controllo strutturale", sotto il profilo sostanziale, di direzione strategica e gestionale della società. Ciò presuppone che il Comune controlli l'organismo partecipato in termini di preventiva definizione degli obiettivi gestionali (a cui deve tendere la partecipata), di organizzazione di un idoneo sistema informativo relativo alla situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle partecipate, ai contratti di servizio, alla qualità delle prestazioni erogate ed al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che è ormai assodato che il requisito del controllo analogo è rispettato anche in caso di società pluripartecipate, per enti con partecipazioni minoritarie, realizzato attraverso il controllo congiunto, come confermato anche dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che si sono espressi in tal senso anche la Corte di Giustizia Europea con sentenza n. C183/11 del 29/11/2012, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2660/2015 e la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con

sentenza n. 456/2018;

DATO ATTO che secondo la disciplina comunitaria e nazionale sono ritenuti indici del controllo analogo, oltre che la partecipazione totalitaria pubblica anche indiretta, la previsione nello statuto societario della controllata, a favore del socio ente pubblico controllante, di alcuni penetranti poteri quali, ad esempio, quello di:

- nomina e revoca della maggioranza degli amministratori e dei sindaci;
- esercizio delle funzioni di indirizzo e di direzione;
- controllo effettivo sulle decisioni strategiche più importanti;
- controllo gestionale e finanziario stringente sulla società;

RILEVATO che nello statuto della SOLORI Spa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è riportato un articolo specifico sul controllo analogo, l'articolo 8, al quale si rimanda;

DATO ATTO che, per quanto sopra illustrato, risulta rispettato anche il requisito del controllo analogo, pertanto la SOLORI Spa rispetta tutte le condizioni poste dalla disciplina comunitaria in materia di affidamenti in house;

RICHIAMATO l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di aiuti di Stato;

PRESO ATTO che l'articolo 107 sopra citato non individua in maniera esaustiva una definizione di aiuti di Stato, pertanto i criteri di individuazione degli stessi sono emersi attraverso la normativa secondaria, la prassi della Commissione e la giurisprudenza, sulla base delle quali è possibile definire le condizioni per individuare l'elemento di aiuto, di seguito riassunti:

- a) un trasferimento di risorse pubbliche;
- b) un vantaggio economico, cui il beneficiario accede in virtù del carattere pubblico dell'ente erogatore, vale a dire, che non avrebbe potuto ottenere da un soggetto privato guidato dal movente del profitto;
- c) la selettività del trasferimento, allorché gli aiuti siano limitati a singole imprese, a singoli settori o a singole aree di uno Stato membro;
- d) l'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi infra-comunitari;

DATO ATTO che la natura della misura da valutare può essere molto varia, come il mantenimento di partecipazioni pubbliche a condizioni non adeguatamente remunerative, l'erogazione di prestiti agevolati o di garanzie su prestiti, vendite a prezzi inferiori a quelli di mercato, acquisti a prezzi superiori a quelli di mercato, la sovracapitalizzazione;

RILEVATO che, sulla base delle informazioni in possesso di questo ente, nessuna delle condizioni sopra citate risultano verificate nel caso della SOLORI Spa, in quanto la stessa non risulta aver ottenuto prestiti agevolati o garanzie da parte dei soci, né acquistato beni dai soci a prezzi inferiori a quelli di mercato ed il capitale sociale risulta inferiore alla media delle società che operano nel mercato della SOLORI Spa (la normativa tributaria impone ai concessionari privati di entrate pubbliche un capitale sociale minimo superiore a quello della SOLORI Spa);

DATO ATTO che questa Amministrazione non intende avvalersi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate, perché questo significherebbe spogliarsi completamente di qualunque potere di decisione in merito, in quanto l'ente pubblico di riscossione agisce in totale autonomia senza che gli enti pubblici affidanti possano incidere in alcun modo sulle scelte operative e gestionali della riscossione;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, per quanto sopra illustrato, ritiene che la soluzione che garantisce il risultato migliore per il Comune di Scansano sia l'affidamento ad una società in house;

TENUTO CONTO che il Comune di Scansano, per la sua dimensione, non è nella condizione di costituire una società in house in totale autonomia, in quanto i costi e gli oneri non sarebbero sostenibili, considerato il volume delle riscossioni dell'ente;

VISTA la proposta di collaborazione della SOLORI Spa, società in house del Comune di Verona e di altri enti locali, che si occupa di riscossione delle entrate comunali, società che risulta aver svolto sino ad oggi la propria attività con diligenza e con ottimi risultati;

DATO ATTO che, sulla base delle analisi sopra esposte, l'acquisizione di una partecipazione nella SOLORI Spa ed il successivo affidamento diretto del servizio di riscossione coattiva risultano conformi alla normativa in vigore;

RICHIAMATI:

- il comma 2, dell'art. 5, del D.Lgs. 175/2016 sopra citato, il quale prescrive che gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;
- il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”*;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

1. Di acquisire una partecipazione minoritaria, pari a n. 1 (una) azione, nella SOLORI Società Locale di Riscossione Spa, con sede legale in Verona, Vicolo Volto Cittadella n°4, Codice Fiscale e Partita Iva n° 04222030233, finalizzata al successivo affidamento diretto del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Di approvare lo Statuto della SOLORI Spa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”).
3. Di dare atto che il valore nominale delle azioni è di € 500,00 ed il costo di acquisto sarà determinato in funzione del patrimonio netto della società, che al momento risulta pari a circa € 1.150,00 ad azione.
4. Di dare atto che la spesa è stata stanziata in bilancio con variazione in data odierna ed è finanziata con i ricavi derivanti dalla vendita delle azioni della SEAM Spa.
5. Di precisare che l'Ente si riserva comunque la possibilità di poter continuare a ricorrere, per il medesimo servizio, all'ausilio di soggetti terzi, nelle forme di legge.
6. Di trasmettere il presente atto, in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, alla Corte dei conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
7. Di dichiarare, attesa l'urgenza data dalla necessità di avviare quanto prima la riscossione coattiva di alcune entrate che si stanno avvicinando ai termini di prescrizione, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^ comma)

In ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Scansano li 22-11-2018

IL RESPONSABILE - AREA CONTABILE
Simone Casciani

In ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Scansano li 22-11-2018

IL RESPONSABILE - AREA CONTABILE
Simone Casciani
